

Civile Sent. Sez. 5 Num. 2076 Anno 2016

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: MELONI MARINA

Data pubblicazione: 03/02/2016

SENTENZA

sul ricorso 6973-2010 proposto da:

BIANCO BRUNA nq di titolare dell'omonima Ditta,
domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'Avvocato ROBERTO GIACOBINA con studio in
TORINO VIA G. CASALIS 56 (avviso postale ex art. 135)
giusta delega a margine;

2015

3868

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI TORINO UFFICIO TRIBUTI in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell'avvocato

MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMBATTISTA RIZZA giusta delega a margine;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 10/2009 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il controricorrente l'Avvocato MOZZILLO per delega dell'Avvocato COLARIZI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Il Comune di Torino aveva notificato in data 17/11/2005 a Bianco Bruna una cartella di pagamento per importi relativi a Tarsu per l'anno d'imposta 2004 in quanto titolare di un posto fisso sito su area adibita a mercato per svolgere attività di commercio ambulante nella categoria "Banchi di vendita all'aperto non alimentari" .

La contribuente impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino contestando l'applicazione della tassazione commisurata a giorno settimanale ed il procedimento di calcolo nonché le sanzioni applicate.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino respinse il ricorso con sentenza confermata, su appello della contribuente, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha proposto ricorso per cassazione Bianco Bruna con quattro motivi e il Comune di Torino resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Bianco Bruna lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.71 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, perché i giudici di appello non hanno dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento TARSU 2004 sebbene privo dell'indicazione della categoria e relativa tariffa, della superficie e delle occupazioni effettive accertate che nell'anno 2004 erano state in realtà solo 134 sulle 156 potenzialmente consentite.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Bianco Bruna lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.77 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, perché i giudici di appello non hanno dichiarato illegittimo il calcolo effettuato in quanto relativo a 156 giorni sebbene le presenze effettive siano state 134.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso la ricorrente Bianco Bruna lamenta nullità della sentenza per omessa pronuncia ed omessa motivazione circa un fatto controverso e



decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 nr.4 e 5 cpc in quanto la CTR non ha motivato in ordine alla correttezza del procedimento di calcolo utilizzato per determinare la tassa giornaliera (suddivisione della tassa annuale per 52 settimane) né in ordine alla illegittimità delle sanzioni dovute per omesso pagamento della tassa e non per omessa denuncia.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In ordine al primo e secondo motivo, entrambi infondati, risulta dalla sentenza impugnata che la CTR ha accertato l'indicazione nell'avviso di accertamento TARSU 2004 di tutti gli elementi richiesti dalla legge e quindi l'indicazione della categoria e relativa tariffa, della superficie e delle occupazioni accertate.

In particolare il giudice di secondo grado ha affermato che la tassa è stata calcolata a giorni in relazione all'attività commerciale svolta in determinati giorni fissi della settimana (occupazione inferiore a 183 giorni), con maggiorazione del 50% ex art. 77 D.L.gs 507/1993. Del resto la stessa contribuente non rileva alcun errore nel calcolo nella



determinazione della tariffa e tantomeno giustifica il motivo per cui il procedimento di calcolo dovesse essere effettuato mediante divisione della tariffa per 365 giorni anzichè per 52 settimane.

Infatti, quanto al numero di presenze effettive questa Corte si è già espressa sul punto affermando che (Sez. 5, Sentenza n. 8316 del 04/04/2013) "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'utilizzo di una "tariffa convenzionale" stabilita dal regolamento comunale, quale base di calcolo della tassa dovuta dall'esercente il commercio ambulante nel mercato settimanale per l'uso discontinuo di un posto fisso, riferita al numero dei giorni in cui è consentita la presenza settimanale stessa (e dunque, nella specie, 52 nell'anno), rispetta le prescrizioni dell'art. 77 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che non impone si debba tenere conto, per il criterio della omogenea potenzialità dei rifiuti e ai fini del calcolo, dei giorni di presenza effettiva, posto che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell'area produttiva di rifiuti per il periodo consentito



dalla occupazione o dalla detenzione temporanea, anche in ragione dei costi fissi derivanti dalla relativa messa a disposizione."

In ordine al terzo e quarto motivo, secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.



Nella fattispecie la sentenza impugnata
contiene la disamina dei fatti ed una adeguata
motivazione sui punti controversi.

Di conseguenza deve essere respinta
l'impugnazione e confermata la sentenza con
condanna della ricorrente alle spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna al pagamento delle
spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00
oltre spese forfetarie ed accessorie.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 15/12/2015 ^